



***REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO***

Modifica su delega del XVIII  
Congresso Nazionale  
Silvi Marina 2022

Approvato dalla Commissione Nazionale Statuto (Esecutivo Nazionale Uilposte)  
in data 12 dicembre 2023

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 10 gennaio 2024.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

## **SOMMARIO**

- 1. ALBO NAZIONALE DELLE FEDERAZIONI REGIONALI E FEDERAZIONI TERRITORIALI.**
- 2. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.**
- 3. COMPOSIZIONE ORGANISMI DI VOTO ED ESECUTIVI SUL TERRITORIO.**
- 4. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE E PROCEDURE ELETTORALI.**
- 5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DELL'ESECUTIVO NAZIONALE.**
- 6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.**
- 7. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA**

\*\*\*\*\*

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

## ALBO NAZIONALE DELLE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI UILPOSTE

### 1.1 ALBO DELLE UNIONI REGIONALI UILPOSTE (U.R. UILPOSTE)

*NUMERO 20 (VENTI) UNIONI REGIONALI*

Sono Strutture Regionali della UILPOSTE:

1	UILPOSTE ABRUZZO E PESCARA
2	UILPOSTE BASILICATA e POTENZA
3	UILPOSTE CALABRIA e REGGIO CALABRIA
4	UILPOSTE CAMPANIA e NAPOLI
5	UILPOSTE EMILIA ROMAGNA e BOLOGNA
6	UILPOSTE FRIULI VENEZIA GIULIA e TRIESTE
7	UILPOSTE LAZIO – ROMA e VITERBO
8	UILPOSTE LIGURIA e GENOVA
9	UILPOSTE LOMBARDIA e MILANO
10	UILPOSTE MARCHE
11	UILPOSTE MOLISE e CAMPOBASSO
12	UILPOSTE PIEMONTE e TORINO
13	UILPOSTE PUGLIA e BARI
14	UILPOSTE SARDEGNA e CAGLIARI
15	UILPOSTE SICILIA e PALERMO
16	UILPOSTE TOSCANA – FIRENZE e PRATO
17	UILPOSTE TRENTINO e TRENTO
18	UILPOSTE UMBRIA – PERUGIA e TERNI
19	UILPOSTE VALLE D'AOSTA
20	UILPOSTE VENETO e VENEZIA

I Sindacati Regionali UILPOSTE hanno sede, di norma, presso il capoluogo di regione.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

## 1.2 ALBO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI UILPOSTE

Sono Strutture Territoriali della UILPOSTE:

1	UILPOSTE AGRIGENTO
2	UILPOSTE ALESSANDRIA
3	UILPOSTE AREZZO
4	UILPOSTE ASTI
5	UILPOSTE AVELLINO
6	UILPOSTE BELLUNO
7	UILPOSTE BENEVENTO
8	UILPOSTE BERGAMO
9	UILPOSTE BIELLA
10	UILPOSTE BOLZANO
11	UILPOSTE BRESCIA
12	UILPOSTE BRINDISI
13	UILPOSTE CALTANISSETTA - ENNA
14	UILPOSTE CASERTA
15	UILPOSTE CATANIA
16	UILPOSTE CATANZARO - COSENZA – VIBO VALENTIA
17	UILPOSTE CHIETI
18	UILPOSTE COMO – LECCO
19	UILPOSTE CREMONA - LODI
20	UILPOSTE CROTONE
21	UILPOSTE CUNEO
22	UILPOSTE FERRARA
24	UILPOSTE FOGGIA
25	UILPOSTE FORLI'
26	UILPOSTE FROSINONE - LATINA
27	UILPOSTE GORIZIA
28	UILPOSTE GROSSETO
29	UILPOSTE IMPERIA
30	UILPOSTE ISERNIA
31	UILPOSTE L' AQUILA
32	UILPOSTE LA SPEZIA
33	UILPOSTE LECCE
34	UILPOSTE LIVORNO - PISA
35	UILPOSTE LUCCA - PISTOIA
36	UILPOSTE MANTOVA
37	UILPOSTE MASSA CARRARA

## XVIII CONGRESSO NAZIONALE

38	UILPOSTE MATERA
39	UILPOSTE MESSINA
40	UILPOSTE MODENA
41	UILPOSTE NOVARA
42	UILPOSTE NUORO
43	UILPOSTE ORISTANO
44	UILPOSTE PADOVA
45	UILPOSTE PARMA
46	UILPOSTE PAVIA
47	UILPOSTE PIACENZA
48	UILPOSTE PORDENONE
49	UILPOSTE RAGUSA
50	UILPOSTE RAVENNA
51	UILPOSTE REGGIO EMILIA
52	UILPOSTE RIETI
53	UILPOSTE RIMINI
54	UILPOSTE ROVIGO
55	UILPOSTE SALERNO
56	UILPOSTE SASSARI
57	UILPOSTE SAVONA
58	UILPOSTE SIENA
59	UILPOSTE SIRACUSA
60	UILPOSTE SONDRIO
61	UILPOSTE TARANTO
62	UILPOSTE TERAMO
63	UILPOSTE TRAPANI
64	UILPOSTE TREVISO
65	UILPOSTE UDINE
66	UILPOSTE VARESE
67	UILPOSTE VERBANIA
68	UILPOSTE VERCELLI
69	UILPOSTE VERONA
70	UILPOSTE VICENZA

La UILPOSTE aderisce gradualmente al nuovo assetto organizzativo delle Strutture Territoriali UIL, definito dalla XVI Conferenza Nazionale di Organizzazione Confederale di Bellaria 2012 e confermato dalla successiva Conferenza di Roma 2016, attivandolo nei tempi e nei modi che tutelino al meglio le Strutture interessate e la loro consistenza organizzativa.

## 2. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

(fonte: art. 61, ultimo comma Statuto UILPOSTE)

### 2.1 APERTURA, CHIUSURA E TRAENZA SUI CONTI CORRENTI

Ferma restando la piena autonomia giuridica e amministrativa delle Strutture Regionali e Territoriali UILPOSTE, sancita dall'art. 61 del vigente Statuto, l'apertura e chiusura di qualsiasi conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito, da parte delle anzidette Strutture, è subordinata al rilascio di una attestazione rilasciata dalla UILPOSTE Nazionale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito, interviene a nome e per conto della Struttura in quanto legittimato per effetto dell'incarico statutario pro-tempore ricoperto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o conti di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta della Tesoriera/Tesoriere, che è obbligatoria, e del Segretario Generale della Struttura o altro componente di Segreteria appositamente delegato.

### 2.2 RENDICONTI - PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le strutture della UILPOSTE sono tenute a sottoporre entro il primo trimestre di ogni anno al competente Organo per la loro approvazione, i rendiconti annuali consuntivi ed i preventivi di spesa verificati dal Collegio dei Il Collegio Sindacale, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Segreteria Nazionale.

### 2.3 DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 (*quindici*) giorni successivi alla loro approvazione (*entro il 15 aprile*), il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il conto preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale e/o dei conti di deposito comunque accessi o intestati alla Struttura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente:

- a) presso la Confederazione: dalla UILPOSTE Nazionale;
- b) presso la UILPOSTE Nazionale dalle Strutture Regionali di Categoria;
- c) presso la Struttura Regionale UILPOSTE: dalle Strutture Territoriali di Categoria;
- d) presso le Unioni Regionali UIL dalle Strutture Territoriali e Regionali UILPOSTE;
- e) presso le Camere Sindacali Territoriali UIL: dalle Strutture Territoriali UILPOSTE.

## 3. COMPOSIZIONE ORGANISMI DI VOTO ED ESECUTIVI SUL TERRITORIO

### 3.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL GAU (Gruppo Aziendale UILPOSTE)

La composizione del GAU, compreso il/la Coordinatore/trice, deve osservare, di norma, il seguente criterio numerico:

- ↳ da 10 a 30 iscritti da 3 a 5 componenti (comprensivo delle RSU elette);

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- ↳ da 31 a 50 iscritti da 5 a 7 componenti (comprensivo delle RSU elette);
- ↳ oltre 50 iscritti da 7 a 9 componenti (comprensivo delle RSU elette).

Il GAU si riunisce, ordinariamente, ogni 15 (*quindici*) giorni e comunque ogni qual volta è convocato dal Coordinatore o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa e la convocazione del GAU deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Coordinatore non provveda a convocare il suddetto Organismo ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della richiesta scritta, la convocazione del GAU è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla competente Struttura Territoriale.

Gli atti di convocazione vanno inviati alla competente Segreteria Territoriale pena l'invalidità della riunione stessa.

### 3.2 *COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE*

Il Consiglio Territoriale UILPOSTE è eletto direttamente dal Congresso con voto palese su lista unica concordata, ed è composto, di norma, con il seguente criterio numerico:

- ↳ fino a 250 iscritti: massimo 15 componenti;
- ↳ da 251 fino a 500 iscritti: massimo 17 componenti;
- ↳ da 501 fino a 750 iscritti: massimo 19 componenti;
- ↳ da 751 a 1.000 iscritti: massimo 21 componenti;
- ↳ oltre 1.000 iscritti 23 componenti.

Fanno inoltre parte del Consiglio, in aggiunta ai numeri indicati al precedente capoverso:

- la Presidente/il Presidente del Collegio Territoriale Sindacale UILPOSTE;
- i dirigenti sindacali successivamente cooptati dal Consiglio Territoriale nel numero massimo del 5%.

I componenti supplenti possono essere eletti fino ad un massimo di un terzo di quelli effettivi.

Per la composizione del Consiglio Territoriale si dovrà tener conto del pluralismo di genere e si dovrà prevedere la rappresentanza dei luoghi di lavoro più significativi.

Ove non eletti possono presenziare ai lavori del Consiglio Territoriale, con voto consultivo:

- ↳ le rappresentanti/i rappresentanti della UILPOSTE in Organi e Consessi regionali e/o nazionali;
- ↳ i dirigenti UILPOSTE eletti in cariche sindacali regionali, nazionali e confederali;
- ↳ i Coordinatori dei G.A.U.;
- ↳ i/le Responsabili Territoriali UILPOSTE:

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- delle Aziende del Gruppo Poste, delle Agenzie Private e degli Appalti Postali;
- del Coordinamento Territoriale Giovani;
- del Coordinamento Territoriale Quadri;
- del Coordinamento Territoriale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di Genere;

↪ i componenti il Collegio Territoriale Sindacale.

↪ I RSU eletti nelle liste UILPOSTE.

Il Consiglio Territoriale è convocato, di norma, dalla Segretaria Generale/dal Segretario Generale Territoriale e si riunisce almeno ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Territoriale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la Segretaria Generale/il Segretario Generale Territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Regionale.

I componenti del Consiglio Territoriale che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti con decisione ratificata dallo stesso Consiglio Regionale e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto e suo Regolamento di Attuazione. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti nel Consiglio Territoriale UILPOSTE nel biennio successivo alla decadenza.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da trasmettere in copia alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale.

### 3.3 *COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE*

Il Consiglio Regionale UILPOSTE è eletto direttamente dal Congresso con voto palese su lista unica concordata, ed è composto, di norma, con il seguente criterio numerico:

- ↪ fino a 500 iscritti 15 componenti;
- ↪ da 501 fino a 1000 iscritti 17 componenti;
- ↪ da 1001 fino a 1500 iscritti 19 componenti;
- ↪ da 1501 a 2000 iscritti 21 componenti;
- ↪ oltre 2001 iscritti 23 componenti.

Fanno inoltre parte del Consiglio Regionale UILPOSTE in aggiunta ai numeri indicati al precedente capoverso:

- la Presidente/il Presidente del II Collegio Regionale di Garanzia;
- la Presidente/il Presidente del Collegio Regionale Sindacale;

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- i dirigenti sindacali successivamente cooptati dal Consiglio Regionale UILPOSTE nel numero massimo del 5%.

La rappresentanza di ciascuna Struttura Territoriale non può superare il 49% dei componenti il Consiglio Regionale da eleggere;

La composizione del Consiglio Regionale dovrà tener conto del pluralismo di genere e della dimensione organizzativa di ogn'una delle Strutture Territoriali UILPOSTE della regione.

Ove non eletti possono presenziare ai lavori del Consiglio Regionale, con voto consultivo:

- ↺ i rappresentanti della UILPOSTE in Organi e Consessi regionali e nazionali;
- ↺ i dirigenti UILPOSTE eletti in cariche sindacali regionali, nazionali e confederali;
- ↺ i rappresentanti Regionali delle Aziende del Gruppo Poste e Appalti Postali;
- ↺ i Coordinatori dei G.A.U.;
- ↺ i/le Responsabili UILPOSTE:
  - del Coordinamento Regionale delle Aziende del Gruppo Poste, delle Agenzie Private e degli Appalti Postali;
  - del Coordinamento Regionale Giovani;
  - del Coordinamento Regionale Quadri;
  - del Coordinamento Regionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - del Coordinamento Regionale delle Pari Opportunità e Politiche di Genere;
- ↺ i componenti il Collegio Regionale di Garanzia;
- ↺ i componenti il Collegio Regionale Sindacale.

In via del tutto transitoria, in attesa dell'apposita previsione contrattuale che dovrà recepire gli accordi interconfederali in materia di rappresentanza, negoziazione di 2° livello ed efficacia generale delle intese realizzate, le RSU non elette direttamente nei Consigli Regionali, per effetto degli attuali vincoli regolamentari, possono presenziare ai lavori senza diritto di voto.

Il Consiglio Regionale UILPOSTE, con decisione assunta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, con diritto di voto e fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

Il Consiglio Regionale UILPOSTE è convocato, di norma, dalla Segretaria Generale/dal Segretario Generale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Regionale stesso.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia chiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Ove la Segretaria Generale/il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla UILPOSTE Nazionale. Le convocazioni e gli atti adottati vanno inviati, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale.

#### *3.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO REGIONALE*

Fanno parte di norma dell'Esecutivo Regionale, ove eletto, oltre alla Segreteria ed al Tesoriere, le Segretarie Generali/ i Segretari Generali delle Strutture Territoriali UILPOSTE della Regione. Fanno inoltre parte dell'Esecutivo Regionale UILPOSTE la Presidente/il Presidente del il Collegio Regionale di Garanzia e la Presidente/ Il Presidente del Collegio Regionale Sindacale.

## **4. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE E PROCEDURE ELETTORALI**

### *4.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE*

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale o, su espressa delega dello stesso, dall'Esecutivo Nazionale.

### *4.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE*

Tutte le cariche nelle strutture della UILPoste, di ogni ordine e grado, sono elettive. Possono concorrere alla elezione delle cariche di componenti degli Organi Statutari territoriali, regionali e/o nazionali della UilPoste, tutti coloro che sono comunque in possesso della tessera Uil in corso di validità.

### *4.3 ELEZIONI DI I E DI II GRADO*

Le elezioni nei GAU sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data di convocazione del Congresso Confederale, in regola con la tessera UILPOSTE e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado: ciò vale a dire che il voto si esprime attraverso un delegato/a già eletto/a. Ogni delegato/a/ dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui/lei

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

rappresentati.

I Sindacati Territoriali UILPOSTE caratterizzati da una dimensione organizzativa inferiore a 80 iscritti potranno eleggere, con elezioni di primo grado gli Organi statutari e i/le delegate/delegati per le successive fasi congressuali mediante una Assemblea Congressuale alla quale partecipano tutti gli iscritti del territorio.

In tal caso le votazioni per l'elezione della Presidenza, delle Commissioni e degli eventuali documenti congressuali, avvengono in modo palese per alzata di mano.

#### 4.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno 3 (*tre*) diverse Strutture, tranne nei casi in cui le Strutture che insistono nella regione siano inferiori a 3 (*tre*).

Nel caso previsto nei precedenti capoversi, il Congresso è obbligato ad esprimersi con il voto favorevole o contrario alla votazione segreta. Nel caso di voto favorevole del Congresso dovranno essere predisposte due o più liste contenente ognuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere, e l'Organo sarà eletto attribuendo a ciascuna lista un numero di posti proporzionale ai voti riportati. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista, vengono proclamati eletti i candidati che su ogni singola lista hanno riportato il maggiore numero di voti fino a concorrenza dei posti da attribuire. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UILPOSTE.

#### 4.5 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi delle Strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario avviene, di norma, in sede di Congresso straordinario della Struttura stessa ovvero, qualora la Commissaria straordinaria/il Commissario straordinario accerti che siano d'accordo almeno i due terzi delle Strutture i al Congresso, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario. In quest'ultima ipotesi i delegati all'Assemblea Congressuale straordinaria sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, dal Consiglio Territoriale di ogni singola Struttura interessata e comunicati per iscritto e nei termini di rito, alla Commissaria straordinaria/al Commissario Straordinario. Nelle Strutture prive di Organo di voto, perché sciolto a seguito di Gestione Straordinaria, le delegate/i delegati al Congresso ovvero all'Assemblea Congressuale sono nominati dalla Commissaria straordinaria/Commissario Straordinario d'intesa con la Struttura che l'ha/lo ha nominato.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero dei delegati di competenza per ciascuna Struttura, nonché le procedure elettorali, vengono fissati dalla Commissaria straordinaria/dal Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura che lo ha nominato, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso stesso.

#### 4.6 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

Fermo restando quanto stabilito all'art. 65 dello Statuto primo comma, nelle strutture territoriali è possibile prevedere una deroga al limite dei 3 (tre) mandati deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dagli organismi competenti.

Le norme previste dall'art.65, primo comma, decorrono a partire dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Nazionale.

Le norme previste dall'art. 65, secondo comma, per la parte relativa ai componenti di segreteria o alla/al Tesoriera/e, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del Congresso della struttura di riferimento.

## 5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

### 5.1 IL CONSIGLIO NAZIONALE

#### 5.1.A ELEZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, massimo Organo deliberante e di direzione politica della UILPOSTE, è eletto direttamente dal Congresso.

La sua prima riunione per la elezione delle cariche è convocata, di norma, lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidente/del Presidente effettivo del Congresso stesso che lo presiederà fino alla elezione della Segretaria Generale/ Segretario Generale.

#### 5.1.B COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 51 (*cinquantuno*) componenti eletti direttamente dal Congresso Nazionale con il criterio della maggiore rappresentatività territoriale.

Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale, oltre alla Segretaria Generale/ Segretario Generale, alla Segreteria Nazionale, alla Tesoriera/ Tesoriere ai 4 Funzionari di Segreteria:

- i Segretari Generali delle Unioni Regionali UILPOSTE;
- la Presidente/il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia UILPOSTE;

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- la Presidente/il Presidente del Collegio Nazionale Sindacale UILPOSTE.
  - del Coordinamento Uilposte Postel
  - del Coordinamento UILPOSTE delle Pari Opportunità e Politiche di Genere;

L'attribuzione della carica di componente del Consiglio Nazionale collegata alle specifiche funzioni sopra indicate, cessa con il venir meno della funzione.

## 5.2 L'ESECUTIVO NAZIONALE

### 5.2.A *COMPOSIZIONE*

Sono componenti l'Esecutivo Nazionale:

- La Segretaria Generale/il Segretario Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- La Tesoriera/la Tesoriera/il Tesoriere;
- 2 Funzionari di Segreteria;
- 20 Segretari Generali Regionali;
- Il Responsabile del Coordinamento Uilposte Postel;
- La Responsabile del Coordinamento UILPOSTE delle Pari Opportunità e Politiche di Genere.

### 5.2.B *COMPITI E CONVOCAZIONE*

L'Esecutivo Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale al quale risponde.

L'Esecutivo Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;
- b) trattare e gestire le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale della UILPoste e approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo e i rendiconti finanziari;
- e) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UILPoste negli organismi nazionali e internazionali.
- f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- g) decidere la gestione straordinaria delle Strutture Territoriali e/o Regionali della Categoria nei casi di violazione statutaria e dei deliberati degli Organi della UILPoste e nei casi di inadempienza di carattere amministrativo, decidere il "commissariamento ad acta";

Considerando le sue caratteristiche prevalentemente operative, può coadiuvare la Segreteria Nazionale in compiti che le sono propri.

L'Esecutivo Nazionale costituisce anche la “delegazione trattante” e le modalità di funzionamento vengono stabilite al proprio interno su proposta della Segreteria Nazionale, che ne decide, in caso di necessità, la convocazione.

## 6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

### 6.1 IL COLLEGIO DI GARANZIA

#### 6.1.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio di Garanzia è previsto nell'ambito regionale e nazionale ed è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale.

La prima riunione per la elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

#### 6.1.B COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha il compito di decidere in prima ed unica istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi nazionali della UILPOSTE ed in seconda istanza sui ricorsi avanzati avverso le decisioni assunte dal Collegio regionale di Garanzia.

#### 6.1.C ESAME DEL RICORSO

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, il Presidente convoca il Collegio di Garanzia. La convocazione contenente data, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Acquisito il medesimo, la/il Presidente del Collegio può nominare una/un relatrice/relatore scelta/o all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

La Presidente/Il Presidente fissa la riunione per la discussione del ricorso entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta fino al giorno fissato per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure - da parte della Struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare - previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali, che ledono i diritti della ricorrente/del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

e ne da comunicazione nei 10 (dieci) giorni successivi, a mezzo raccomandata a. r., alla iscritta/all'iscritto ed alla struttura che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare.

La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, presso la stessa struttura.

#### 6.1.D DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Gli eventuali ricorsi devono essere obbligatoriamente diretti al Collegio di Garanzia della Struttura che ha adottato il provvedimento o, in assenza, al Collegio di Garanzia del livello immediatamente superiore.

Nel caso in cui il Collegio di Garanzia non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, alla ricorrente/al ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del nuovo Collegio di Garanzia.

Nel caso in cui le motivazioni addotte non siano materia di competenza del Collegio di Garanzia, viene comunicato alla parte interessata che il Collegio non è abilitato a prendere in esame fatti e/o situazioni diverse da ricorsi avverso l'adozione di provvedimenti disciplinari e archivia il caso.

#### 6.1.E DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritto per le contro deduzioni. E' facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dalle/dai componenti presenti, le/i quali sono tenute/i in ragione del ruolo ricoperto al più ampio riserbo in ordine a fatti e documenti conosciuti e acquisiti nello svolgimento della loro funzione.

#### 6.1.F TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il Collegio viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 (*sessanta*) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

celebrazione del Congresso e nei 15 (*quindici*) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio.

#### 6.1.G *ESITO DEL RICORSO*

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 10 (dieci) giorni successivi alla data di decisione, a mezzo raccomandata a. r. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare, all'Unione Nazionale di categoria di appartenenza della ricorrente /del ricorrente ed alla Confederazione.

Il giudizio favorevole al ricorso comporta la decadenza automatica del provvedimento. Per gli stessi fatti non può essere iniziato procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta/o dalla medesima o da altra Struttura.

Il giudizio sfavorevole al ricorso comporta la convalida del provvedimento e la possibilità di proporre nuovo ricorso al Collegio di Garanzia Confederale.

## 6.2 *IL COLLEGIO SINDACALE*

### 6.2.A *COSTITUZIONE DEL COLLEGIO*

Il Collegio Sindacale è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per la elezione della Presidente/del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti.

### 6.2.B *CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI*

Il Collegio Sindacale viene convocato almeno ogni tre mesi dalla/dal sua/o Presidente per lo svolgimento delle attività di controllo contabile e di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla Tesoriera/al Tesoriere. La convocazione contenente data e località della riunione, avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente/il Presidente.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Collegio Sindacale è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dalla Presidente/dal Presidente del Collegio. Per ogni riunione deve essere redatto sul l'apposito registro, il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre alla annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria ed all'Organismo di direzione della struttura per gli opportuni miglioramenti e le eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnato entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica, alla Segreteria.

La Tesoriera/il Tesoriere è tenuto ad assistere l Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale redige e presenta al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

### **6.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

il Collegio di Garanzia ed Il Collegio Sindacale possono avvalersi delle strutture della UILPOSTE per lo svolgimento della propria attività, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

## 7. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

### 7.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organismi e delle cariche della UILPOSTE a tutti i livelli.

La convocazione degli Organismi, contenente data, ora, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo diversa, esplicita previsione.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza e nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, tale limite può essere ridotto. In questa ipotesi il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate ed eventualmente poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti gli Organismi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fin dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organismo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

### 7.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi Statutari di controllo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

La verifica del numero legale viene svolta prima dell'inizio della riunione.

### 7.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANISMI

Le decisioni degli Organismi di voto vengono assunte a maggioranza semplice salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di attuazione.

### 7.4 RAPPORTI TRA I COMPONENTI LA SEGRETERIA

La Segreteria opera, a tutti i livelli, come Organo collegiale e svolge la sua attività con un rapporto di collaborazione fiduciaria ed evolutiva, in simbiosi tra tutti i suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui tale rapporto fiduciario venga meno perché viene presentata, da uno o più componenti l'Organo esecutivo o di voto, una mozione (*o proposta*) di sfiducia politico-

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

organizzativa nei confronti della Segreteria e/o del suo Segretario Generale/Segretaria Generale, i Segretari che presentano, sottoscrivono o sostengono tale mozione (*o proposta*), essendo venuto meno il rapporto fiduciario di cui al precedente capoverso, decadono automaticamente dalla carica di componente la Segreteria della Struttura.

#### 7.5 SOSTITUZIONI

Ad ogni livello, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tra un Congresso e l'altro si dovessero creare delle vacanze di uno o più componenti gli Organi statutari di voto (*Consiglio*), Esecutivi (*Esecutivo*) e di controllo (*Collegio di Garanzia e Collegio Sindacale*), il Consiglio della Struttura interessata, su proposta della Segreteria, procederà, con decisione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, su proposta della Segreteria stessa, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

#### 7.6 NORME TRANSITORIE

1 - Qualora si renda necessaria ai fini politici e/o organizzativi la necessità di apportare modifiche, anche temporanee all'assetto organizzativo ordinario, l'Esecutivo Nazionale della UILposte può, su proposta della Segreteria Nazionale, con apposita delibera, prevedere la deroga al limite di età.

2 - Gli articoli del presente Statuto che modificano la composizione numerica degli Organi statutariamente previsti entrano in vigore, esclusivamente per quanto attiene alla predetta composizione numerica, a far data dalla celebrazione del Congresso successivo all'approvazione dello Statuto